

ANNO XLVII



NUMERO 32

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

CAMPOBASSO 1 settembre 2016

PARTE I e III

Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese

**DIREZIONE, REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE – VIA GENOVA 11 - 86100 CAMPOBASSO TEL. 0874/4291**

**AVVERTENZE:** il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica a Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali. **Per le modalità di inserzione si rinvia all'ultima pagina.**



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i. pubblicata nel BURM n. 18 del 16/8/2002  
“nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale”

## AVVISO n. 3/2016

Visto l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i.,

### SI RENDE NOTO

che in applicazione del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio regionale deve procedere alla designazione per la nomina di **un/a Consigliere/a di parità effettivo/a e di uno supplente della Regione Molise**.

Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo i compiti di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i. Nell'esercizio delle funzioni attribuite, le consigliere e i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragioni dei loro ufficio.

Possono manifestare la disponibilità per la designazione alla nomina a Consigliere/a di parità effettivo/a e/o supplente, i cittadini di ambo i sessi, purchè di maggiore età e non sospesi dai pubblici uffici.

Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il mandato ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Ai sensi degli artt. 14 e 19 bis del d.lgs 198/2006, per la durata complessiva dell'incarico si computano i periodi già espletati in qualità di consigliera e consigliere di parità, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 198/2006 s.m.i. le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di :

- Lavoro femminile;
- Normative sulla parità e pari opportunità;
- Mercato del lavoro.

Come disposto dalla circolare del Ministro del Lavoro 22 Giugno 2010, n. 10:

- il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca e formazione;
- il requisito dell'esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durata non inferiore ai due anni presso enti e amministrazioni pubbliche e private.

I requisiti devono essere comprovati da idonea documentazione e risultare dal curriculum vitae che dovrà essere completo e sintetico; non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni richieste.

Il Consiglio regionale sulla base dei requisiti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 198/2006 s.m.i, **previo espletamento di una procedura comparativa**, procede alla designazione per la nomina della consigliera o consigliere di parità, effettiva/o e supplente.

Nell'espletamento della procedura comparativa saranno esaminate le manifestazioni di disponibilità pervenute alla scadenza del termine previsto dal presente avviso.

I decreti legislativi n. 235/2012 e n. 39/2013 stabiliscono le condizioni di incompatibilità, decadenza, di inconferibilità agli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico e comunque ostative alla nomina.

La nomina di consigliere/a di parità effettivo/a e supplente è compatibile con lo svolgimento di altra professione, sia che si tratti di lavoro dipendente che di lavoro autonomo o di libera professione. Per l'esercizio delle funzioni di consigliere/a di parità sono previsti appositi permessi, stabiliti ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 198/2006 e s.m.i.

I candidati sono tenuti a dichiarare i requisiti specifici di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 198/2006, nonchè: le generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail - P.E.C., il titolo di studio posseduto, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Gli interessati alle nomine devono far pervenire, a mezzo raccomandata, - posta elettronica certificata (nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale") all'indirizzo [consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it](mailto:consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it), farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale, - o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - alla "Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso" la loro manifestazione di disponibilità con allegato, **a pena della non inclusione nell'elenco delle manifestazioni di disponibilità all'incarico**, il proprio curriculum vitae formativo, professionale e le esperienze politico-amministrative, datato e firmato, entro e non oltre il **trentesimo** giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso.

Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;
- inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate;
- prive della sottoscrizione dell'istanza;
- non corredate da curriculum vitae;
- carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin d'ora, che rispetto ai nominati, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l'amministrazione procederà d'ufficio a darne notizia all'autorità giudiziaria.

Le firme apposte in calce alla manifestazione di disponibilità, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., non sono soggette ad autenticazione se agli stessi è allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

#### **Informativa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".**

Il trattamento dei dati personali da parte della Regione Molise "Consiglio regionale", può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, il Consiglio regionale del Molise, con sede in Campobasso, Via IV Novembre n. 87, c.a.p. 86100, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- la raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dall'interessato, al momento della nomina o designazione;
- i dati personali sono trattati esclusivamente per gli adempimenti legati alle procedure di nomina o designazione per i quali sono dichiarati;
- il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- i dati dei soggetti nominati o designati saranno resi pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle procedure della nomina o designazione;
- i dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori regionali individuati quali incaricati del trattamento, e per le finalità legate alla nomina o designazione, possono venire a conoscenza dei dati personali la Giunta regionale e i Consiglieri regionali;
- la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) del - "Codice in materia di protezione dei dati personali" che di seguito si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Gabinetto del Presidente. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla funzionaria Cristina De Marco, responsabile dell'Ufficio supporto alle attività istituzionali della Presidenza del Consiglio e comunicazione pubblica, al numero telefonico 0874424229.

Campobasso,

F.to Il Presidente del Consiglio regionale

Vincenzo Cotugno

**Modello da utilizzare per la presentazione della manifestazione di disponibilità**

Al Presidente del Consiglio  
regionale del Molise  
Uffici di via Colitto, n. 11  
86100 Campobasso

**Avviso** n. 3./2016 pubblicato nel B.U.R.M. n. del relativo alla designazione per la nomina a Consigliere/a di parità effettivo/a e/o supplente della Regione Molise.

Il/La sottoscritto/a.....  
presenta la propria manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di consigliere/a di parità effettivo/a e/o supplente, e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo d.P.R. e presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.,

DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

di essere nato /a a.....prov .....il .....

di essere residente a.....prov. .... c.a.p. ....

via/c.so/piazza/.....num.civico.....

CF.....indirizzo e-mail.....

.....PEC.....

- o di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....
- o di essere in possesso dei requisiti richiesti (*art. 13, co.1, d.lgs. 198/2006*)<sup>(1)</sup> in riferimento alla carica da ricoprire: "specificata competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, in materia di normative sulla parità e pari opportunità, in materia di mercato del lavoro", come da curriculum vitae allegato;
- o esperienze professionali maturate (con l'indicazione della data di inizio e fine dell'attività/incarico; l'organizzazione/amministrazione per la quale è stata svolta l'attività; il profilo professionale ricoperto; le mansioni svolte; descrizione dell'attività.);

- o di svolgere la seguente attività lavorativa .....
- o di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi prevista dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013<sup>(2)</sup> e con riferimento al periodo temporale previsto agli artt. 4 e 7 dichiara altresì:
- o di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare la scadenza) : .....
- o di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (indicare il tipo di carica e il periodo):.....  
dal.....al.....
- o di ricoprire attualmente le seguenti cariche o incarichi in enti ed istituzioni varie (**indicando il tipo di carica o incarico, la data di nomina/conferimento dell'incarico, il termine della scadenza o cessazione**) : .....
- o di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali).....
- o di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca della nomina previste dall'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235<sup>(3)</sup>;
- o di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Presidente del Consiglio regionale la perdita dei requisiti o l'insorgenza di situazioni di incompatibilità che dovessero intervenire successivamente alla nomina;
- o che corrispondono a verità le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto.

**allega:** - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  
- curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente datato e sottoscritto.

Luogo e data .....

In fede

.....  
Firma chiara e leggibile o in forma digitale



**Informativa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.**

Il trattamento dei dati personali da parte della Regione Molise “Consiglio regionale”, può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati.

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, il Consiglio regionale del Molise, con sede in Campobasso, Via IV Novembre n. 87, c.a.p. 86100, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

- la raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dall’interessato, al momento della nomina o designazione;
- i dati personali sono trattati esclusivamente per gli adempimenti legati alle procedure di nomina o designazione per i quali sono dichiarati;
- il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- i dati dei soggetti nominati o designati saranno resi pubblici, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia;
- il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle procedure della nomina o designazione;
- i dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori regionali individuati quali incaricati del trattamento, e per le finalità legate alla nomina o designazione, possono venire a conoscenza dei dati personali la Giunta regionale e i Consiglieri regionali.

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) del - “Codice in materia di protezione dei dati personali” che di seguito si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
  - a) dell’origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Gabinetto del Presidente. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro le eventuali richieste, di cui sopra, dovranno essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio regionale del Molise – Via IV Novembre n. 87, 86100 Campobasso, - Servizio Gabinetto del Presidente -, **per raccomandata, fax o P.E.C..**

Luogo e data .....

In fede

.....  
Firma chiara e leggibile o in forma digitale

**Note esplicative:**

Si evidenzia che per “cariche elettive” s’intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (Consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

**(1) Art. 13. Requisiti e attribuzioni***(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2)*

**1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.**

2. Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

**(2) D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39** Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

## Capo II

### ***Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione***

**Art. 3** *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata

dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

### **Capo III**

#### ***Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni***

**Art. 4** *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

### **Capo IV**

#### ***Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico***

**Art. 7** *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*



1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

## **Capo V**

### **Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale <sup>(2)</sup>**

**Art. 9** *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali <sup>(3)</sup>*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo

*svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.*

*(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

*(3) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

**Art. 11** *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali* <sup>(6)</sup>

*1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

*2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

*a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;*

*b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

*c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

*3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*

*a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;*

*b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

*c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.*

*(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

*(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.*

**(3) D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235**

*(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.)*

**CAPO III****Incandidabilità alle cariche elettive regionali****Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali**

*In vigore dal 5 gennaio 2013*

*1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:*

*a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

*b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*

*c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*

*d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*

*e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*

*f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).*

*2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.*

*3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.*